


SCHEMA N.NP/12110 DEL PROT. ANNO2017	 REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore
---	---

OGGETTO : Applicazione del regime di deroga di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), Direttiva 2009/147/CE, e dell'articolo 19-bis, L. 157/1992. Prelievo della specie Storno per l'anno 2017.

DELIBERAZIONE	N. 471 <small>del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA</small>	IN 16/06/2017 <small>DATA</small>
----------------------	---	--

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, lo Storno (*Sturnus vulgaris*) appartiene al novero delle specie di avifauna protette dalla normativa comunitaria, per le quali, limitatamente alle popolazioni presenti in territorio italiano, il prelievo venatorio non è consentito, se non previa attivazione di specifici regimi di deroga, giustificabili sulla base di particolari circostanze, esplicitamente considerate dall'articolo 9, comma 1, della medesima direttiva, tra le quali figura alla lettera a) l'esigenza fondamentale di prevenire "gravi danni alle colture"

ATTESO che in Liguria, non diversamente da quanto osservato in alcune altre regioni del nostro paese - i danni arrecati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) assumono una particolare rilevanza in ragione della capillare diffusione delle colture olivicole, fonte trofica tra le più sfruttate (apprezzate) dallo storno, su tutta la fascia costiera da ponente a levante, nonché in parte dell'entroterra.

CONSIDERATO che l'impatto di tale fenomeno appare particolarmente deleterio in quanto, da un lato, incide negativamente, sui margini di redditività già piuttosto contenuti di un'agricoltura di pregio, la cui essenziale funzione di presidio del territorio, merita di essere preservata con ogni mezzo e, dall'altro, può mettere a repentaglio la preservazione di *habitat* tanto preziosi in termini di biodiversità, quanto fragili e vulnerabili rispetto agli effetti conseguenti all'insediamento di colonie di storni.

PREMESSO che le previsioni relative al raccolto olivicolo 2017, dopo il negativo andamento dell'annata 2016, fanno presagire un considerevole aumento della produzione che, senza adeguati interventi di salvaguardia, potrebbe essere ridimensionato dall'impatto dello storno, atteso per il periodo da ottobre a gennaio, quando le drupe si presentano nella fase terminale della loro maturazione divenendo particolarmente appetibili per tali uccelli.

ATTESO che l'entità dei danni che le colonie di storni potrebbero arrecare all'olivicoltura ligure durante il periodo di massima produzione, in un anno prevedibilmente caratterizzato da abbondanza di produzione trattandosi di anno di carica (effetto dell'alternanza produttiva tipica dell'olivo), potrebbero determinare una perdita economica netta a carico delle imprese, tale da superare il livello compatibile con i normali rischi di impresa;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Agr. Roberto Teggi)	Data - IL SEGRETARIO 16/06/2017 (Dott. Roberta Rossi)
---	--

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ATTO</div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA DEROG17
PAGINA : 1	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

CONSIDERATO che l'orientamento dell'Amministrazione regionale favorevole all'attivazione del regime di deroga è maturato già a partire dal 2013, allorché erano giunti numerosi segnali di preoccupazione da parte delle organizzazioni professionali agricole che, sulla base di segnalazioni di danno da storno provenienti da loro associati, richiesero l'attivazione del regime di deroga al fine di contenere le perdite alle produzioni olivicole;

ATTESO che tali preoccupazioni hanno trovato ulteriore conferma alla luce del negativo andamento del raccolto olivicolo del 2014, su cui hanno pesato le sfavorevoli condizioni climatiche;

DATO ATTO che le motivazioni sopra richiamate, unitamente alla consapevolezza dell'inefficacia di soluzioni alternative soddisfacenti, hanno indotto la Regione Liguria ad adottare, sempre con l'intento di prevenire gravi danni alle colture olivicole, nel 2015 e nel 2016, il regime di deroga al divieto di caccia allo storno, tramite l'attivazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, per un periodo limitato, comprendente i mesi di maturazione e di raccolta delle olive;

RILEVATO che, nel corso dell'anno 2016, in alcune zone a ponente del territorio ligure, sono stati osservati incoraggianti effetti positivi derivati dall'applicazione del regime di deroga;

CONSIDERATO, ciò nonostante, che nello stesso 2016, nel periodo di raccolta delle olive, sono giunte segnalazioni di danno pervenute da imprese agricole e da conduttori di oliveti, evidenziando l'opportunità di prevedere, anche per il 2017, l'attivazione del regime di deroga allo storno, al fine di prevenire gravi danni alle produzioni olivicole liguri;

VALUTATA l'opportunità di manifestare, attraverso l'attivazione del regime di deroga, la volontà dell'amministrazione regionale di fornire un sostegno concreto a coloro che dal proprio quotidiano impegno nella coltivazione degli oliveti, non solo traggono una fonte importante di reddito, ma concorrono altresì all'esercizio di quel fondamentale ruolo di presidio del territorio, tradizionalmente svolto dall'agricoltura, il cui venir meno nel tempo è stato ed è all'origine di molte delle problematiche e dei rischi di degrado o dissesto con cui occorre confrontarsi;

CONSIDERATO pertanto opportuno, al fine di ribadire l'estremo interesse alla difesa delle produzioni olivicole regionali, prevedere, modalità di prelievo circoscritte ai Comuni individuati dalla carta olivicola regionale ed a quelli, non ricompresi nella stessa, dai quali sono pervenute segnalazioni di danno.

CONSIDERATO, inoltre, di prevedere particolari limitazioni - conformemente al parere dell'ISPRA - sia per il numero di capi prelevabili, sia per l'arco temporale, quest'ultimo strettamente connesso alla fase di estremo rischio di prelievo di olive;

RICHIAMATA la normativa di riferimento:

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Agr. Roberto Teggi)	Data - IL SEGRETARIO 16/06/2017 (Dott. Roberta Rossi)
---	--

<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ATTO </div>	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA DEROG17
PAGINA : 2	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

SCHEMA N.....NP/12110
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

- **Direttiva 2 aprile 1979, n. 409**, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, denominata "Direttiva Uccelli" (79/409/CEE), successivamente aggiornata a cura del Parlamento europeo e del Consiglio che hanno provveduto ad adottare, in data 30 novembre 2009, la direttiva **2009/147/CE**.

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e ss.mm.ii., in modo particolare l'**articolo 19-bis** recante: "Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE".

- **Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35** (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale).

DATO ATTO CHE:

- al generale regime di tutela, previsto dalla sopra richiamata normativa, è prevista una eccezione che, in applicazione dell'articolo 9, della direttiva 2009/147/CE, come recepito dalla l. 157/1992, all'articolo 19-bis, consente, in particolari condizioni, di autorizzare il prelievo di individui appartenenti a specie non cacciabili in deroga al divieto.

- detto articolo 9, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, consente agli Stati membri di derogare al regime di tutela previsto dalla direttiva, autorizzando talune deroghe al divieto generale di prelievo di avifauna appartenente a specie non cacciabili, purché tali deroghe siano esercitate in via eccezionale ed esclusivamente per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica:

- nell'interesse della sicurezza aerea,
- **per prevenire gravi danni alle colture**, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

- l'attuale normativa nazionale in materia di deroghe, tramite l'articolo 19-bis, fornisce alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le indicazioni necessarie affinché le medesime possano valutare se gli elementi in loro possesso siano sufficientemente solidi, ai fini dell'adozione del regime di deroga, in linea con le modalità previste dall'articolo 9, della direttiva 2009/147/CE.

- le Regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della predetta direttiva, e dell'articolo 19-bis, della l. 157/1992, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

16/06/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DEROG17

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/12110
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito l'ISPRA, provvedono ad adottare il regime di deroga con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo;

ATTESO che la l.r. 35/2006 e ss.mm.ii., all'articolo 1, stabilisce che la Giunta regionale autorizza il prelievo in deroga con specifico provvedimento, di validità non superiore ad un anno, valutata la sussistenza dei presupposti sui quali si fondano le richieste pervenute circa l'esigenza di dare attuazione, ove reso necessario, a tale forma di prelievo, previo espletamento delle consultazioni di legge ed acquisito il parere obbligatorio dell'ISPRA;

ATTESO che con nota PG/2017/164100 del 27/04/2017, la Regione Liguria ha formulato richiesta di parere all'ISPRA relativa alla ipotesi di attivazione del regime di deroga per la specie Storno per la stagione 2017, per prevenire gravi danni alle culture agricole, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE- e della l. 157/1992, articolo 19-bis, e ha trasmesso il documento "Richiesta di prelievo in deroga per la specie *Sturnus Vulgaris*" opportunamente aggiornato, (allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria) contenente le motivazioni che giustificano la necessità di adottare il presente atto, allo scopo di tutelare le produzioni olivicole dai danni provocati dagli storni;

CONSIDERATO che con il citato documento la Regione Liguria ha fatto presente che l'abbattimento controllato, limitato esclusivamente ai comuni dai quali pervengono le segnalazioni di danno (ossia circoscritto entro meri limiti amministrativi), non è coerente con il fine perseguito di salvaguardare la produzione olivicola e l'economia agricola della nostra regione nel suo complesso, in quanto non tiene conto dei naturali spostamenti degli animali in ragione della ricerca di cibo o in conseguenza di fenomeni di disturbo, causati tra l'altro, anche dalle attività di abbattimento;

CONSIDERATO che da una ricerca condotta dall'Università degli Studi di Genova nel 2011 è emerso che:

- i problemi causati dallo storno in Liguria spesso non vengono denunciati per la "diffusa tendenza degli agricoltori a non segnalare danni che non sono oggetto di risarcimenti";
- "ciò, ancor più segnatamente laddove in province confinanti fossero previste misure di controllo o deroghe che potrebbero determinare maggiori concentrazioni nelle aree liguri attualmente non interessate da alcuna forma di deterrenza e/o controllo";
- "vista la notevole consistenza delle popolazioni svernanti sul territorio ligure (mediamente ben oltre le centomila unità), cui in fase migratoria si aggiungono ancor più cospicui contingenti in transito, si ritiene tecnicamente sostenibile una richiesta da parte della Regione Liguria di consentire un prelievo conservativo della specie in questione";

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

16/06/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DEROG17

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/12110
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

CONSIDERATO che l'ISPRA, con nota prot. n. 25082/T-A22 del 22/05/2017, ha espresso **parere favorevole** al piano di contenimento dei danni provocati dallo Storno proposto dalla Regione Liguria per l'anno 2017, alle seguenti condizioni:

- numero 10.000 capi annualmente abbattibili in tutto il territorio regionale;
- adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare in maniera tempestiva gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale ed efficace al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita;
- gli abbattimenti dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di uliveti in frutto (frutto pendente) e ad una distanza non superiore a 100 metri dalla presenza di un uliveto;
- periodo consentito quarta domenica di settembre – 15 dicembre 2017;
- divieto di utilizzo di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura;
- a chiusura dell'attività relativa al piano, invio all'Istituto di una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero dei capi abbattuti nel 2017, suddivisi per periodo di abbattimenti e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti;
- invio dell'atto autorizzativo emanato dalla Regione Liguria;

RITENUTO di doversi uniformare alle indicazioni di ISPRA con riferimento:

- al numero dei capi annualmente abbattibili, nella misura massima di 10.000 unità;
- all'effettuazione degli abbattimenti esclusivamente in presenza di uliveti ad una distanza non superiore a 100 metri dalla presenza di nuclei vegetazionali produttivi sparsi di ulivo come previsto dall'articolo 19bis comma 6 della legge 157/1992;
- al periodo di attuazione intercorrente fra la quarta domenica di settembre e il 15 dicembre;
- al divieto di utilizzo di richiami vivi o ausili di altra natura della specie oggetto del prelievo;
- all'invio all'ISPRA, da parte degli uffici regionali competenti, della rendicontazione delle attività svolte (secondo le modalità indicate dall'istituto medesimo), nonché gli atti con i quali è stato autorizzato il prelievo in deroga;

RITENUTO inoltre

- di non adottare un sistema centralizzato di controllo, atto a conteggiare tempestivamente gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale ed efficace al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita; bensì di prevedere un numero massimo di 1000 cacciatori autorizzati al prelievo in deroga assegnando a ciascuno di essi un carniere giornaliero e stagionale massimo di 10 capi complessivi. Tale sistema infatti dà la certezza di non superare il numero massimo di capi abbattibili (10.000) indicato da ISPRA.
- di limitare l'autorizzazione al prelievo in regime di deroga al solo territorio dei comuni che presentino olivicoltura e di vincolare l'esercizio di tale prelievo al rispetto delle modalità previste

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

16/06/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DEROG17

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



dall'art. 29, della l.r. n. 29/1994, concernente la caccia da appostamento fisso e temporaneo, nonché alle ulteriori limitazioni previste dalla legge riguardo al rispetto delle distanze dalle strade, dai confini delle zone nelle quali è vietata la caccia (ad es. oasi, ZRC, parchi, ecc.), nonché dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro;

- di non accogliere il suggerimento contenuto nel parere di ISPRA, relativo all'uso di munizionamento privo di piombo, atteso che la questione concernente l'utilizzo di munizioni al piombo è stata, a suo tempo, affrontata nella pianificazione faunistica regionale con riferimento sia agli aspetti normativi, sia agli approfondimenti scientifici. In particolare, conformemente a quanto previsto dall'art. 39, comma 1 bis, della l.r. 29/1994, sul territorio ligure, la tipologia di munizioni utilizzabili ai fini venatori è la seguente:

“1bis. Nelle zone umide, quali habitat delle specie acquatiche e palustri, come definite dalla convenzione internazionale di Ramsar, l'attività venatoria è consentita esclusivamente con l'uso di munizioni non contenenti piombo. In tutto il restante territorio regionale, per ogni tipologia di caccia, è consentito sia l'uso di munizionamento contenente piombo, sia di munizionamento privo di piombo.

RICONOSCIUTA pertanto l'esigenza prioritaria di sostenere l'economia agricola della regione, rispetto alla quale l'olivicoltura riveste un ruolo preminente, di tutelare la funzione di presidio del territorio assicurata da quelle numerose imprese agricole che traggono dalla olivicoltura una delle principali, se non la principale fonte di reddito, di adottare ogni misura utile a garantire la preservazione della biodiversità e del paesaggio rurale della Liguria, caratterizzato dalla presenza storica diffusa dell'olivicoltura.

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Parchi e Biodiversità, Sviluppo Entroterra, Escursionismo e Tempo Libero

DELIBERA

1. di autorizzare, per i motivi che precedono, il prelievo in deroga dello storno solo con il sistema dell'appostamento fisso o temporaneo e senza l'utilizzo di richiami vivi o ausili di altra natura della specie oggetto di prelievo, dal 24 settembre al 15 dicembre 2017, nei territori dei Comuni con presenza di olivicoltura e indicati nella Carta olivicola della Regione Liguria, contenuta nel documento allegato, e i territori dei Comuni non ricompresi nella Carta olivicola ma in cui ricadono le zone dove si sono verificati danni alle colture olivicole, a tutela di nuclei vegetazionali produttivi sparsi di ulivo in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi per la protezione degli oliveti a maturazione tardiva, ad una distanza non superiore a 100 metri dalla presenza di nuclei vegetazionali produttivi sparsi di ulivo come previsto dall'articolo 19bis comma 6 della legge 157/1992;

- al periodo di attuazione intercorrente fra la quarta domenica di settembre e il 15 dicembre;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

16/06/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DEROG17

PAGINA : 6

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/12110
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

2. di approvare il documento denominato "Richiesta di prelievo in deroga per la specie *Sturnus Vulgaris*" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria.
3. di stabilire che il numero totale dei capi abbattibili non potrà superare le 10.000 unità indicate da ISPRA nel proprio parere.
4. di autorizzare al prelievo in deroga i soggetti residenti in Liguria, che esercitano l'attività venatoria negli ATC e CA liguri, che entro il 31° agosto 2017, ne faranno specifica richiesta alla Regione Liguria, anche tramite le associazioni di categoria, presso gli sportelli territoriali regionali preposti del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, o presso gli ambiti territoriali di caccia (ATC) o comprensori alpini (CA), per un numero massimo di 1.000 unità.
5. di stabilire che il numero massimo di storni prelevabili per singolo cacciatore autorizzato, è di 10 capi giornalieri e di 10 capi stagionali.
6. di stabilire che ai soggetti abilitati venga rilasciata apposita scheda per il prelievo in deroga, anche tramite le associazioni di categoria, presso gli sportelli territoriali regionali preposti del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, o presso gli ambiti territoriali di caccia (ATC) o comprensori alpini (CA). I soggetti autorizzati dovranno obbligatoriamente annotare sulla scheda, nello spazio utile riservato, la giornata di esercizio della deroga e i capi prelevati subito dopo l'abbattimento accertato.
7. di stabilire altresì che gli autorizzati al prelievo debbano riconsegnare alla Regione, anche tramite le associazioni di categoria, presso gli sportelli territoriali regionali preposti del *Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica* o gli *Ambiti Territoriali di Caccia*, le schede entro il, 31 gennaio 2018 al fine di verificare la compatibilità dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE.
8. di dare atto che la vigilanza sull'applicazione del regime di deroga di cui alla presente deliberazione, è affidata ai soggetti di cui all'articolo 48, comma 1, della l.r. 29/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
9. di disporre che la competente struttura della Giunta regionale trasmetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga della specie storno, nonché ad inviare ad ISPRA la rendicontazione delle attività svolte (secondo le modalità indicate dall'Istituto medesimo), e gli atti con i quali è stato autorizzato il prelievo in deroga di che trattasi.
10. Per quanto riguarda l'orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2017/2018.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

16/06/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DEROG17

PAGINA : 7

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.....NP/12110
DEL PROT. ANNO.....2017



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro
Politiche della montagna e della fauna selvatica - Settore

11. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle *Linee guida ministeriali* di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti, prescrizioni e/o indicazioni emanati a livello nazionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

----- FINE TESTO -----

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Valerio Vassallo)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Luca Fontana)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Agr. Roberto Teggi)

Data - IL SEGRETARIO

16/06/2017 (Dott. Roberta Rossi)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

DEROG17

PAGINA : 8

COD. ATTO : DELIBERAZIONE